



CODICE ETICO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGI DISCIPLINARI





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 Il presente Codice, previsto dall'articolo 45.3. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, si prefigge di uniformare i comportamenti dei soci e del personale dipendente all'applicazione dei Principi Fondamentali e dei valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito anche soltanto "Movimento" o "Croce Rossa"), nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.
- 1.2 Gli ideali del Movimento si manifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. La Croce Rossa è percepita, in larga misura, come un "bene pubblico": a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che viene detto e fatto s'ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla *leadership* e all'innovazione, che guidano il modo di lavorare della Croce Rossa.
- 1.3 Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela la giuridica, gli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenza del Movimento. Un *network* rispettato, composto di decine di milioni tra volontari e membri, porta avanti un lavoro quotidiano.
- 1.4 I soci e i dipendenti della CRI promuovono la dignità delle persone in ogni luogo, e agiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con il presente Codice etico, che rappresenta un codice di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell'Associazione e operano in essa.
- 1.5 Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:
- è quest'azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?
 - è quest'azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?
 - è quest'azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?
 - quest'azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, la Croce Rossa Italiana e me?
 - esiste un'azione alternativa per cui io possa rispondere "sì" per ognuna di queste domande?
- 1.6 Il Codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall'articolo 2.



2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico sono i Soci, i Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Commissari ad ogni livello, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e delegati internazionali e, in generale, chiunque operi per conto della CRI.
- 2.2 In particolare:
- a. i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli Direttivi ad ogni livello sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente Codice etico;
 - b. il Segretario Generale ed i dirigenti tutti, nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;
 - c. i Soci, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro i quali operano per conto della CRI sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
- 2.3 I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.



TITOLO II – I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

3.1 I destinatari indicati dall'articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai Principi Fondamentali del Movimento e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente titolo.

4. ONESTÀ E CORRETTEZZA

4.1 L'onestà è il principio di riferimento per tutte le attività della CRI e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.

4.2 I comportamenti dei destinatari indicati all'articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

5. LEGALITÀ

5.1 La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all'articolo 2, è costituita dagli Statuti e dai regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, dalla legislazione nazionale vigente, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 con i relativi Protocolli Aggiuntivi, dagli Statuti e dalle risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e dalle risoluzioni e le decisioni dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale.

5.2 I destinatari di cui all'articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

6. IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO

6.1 I destinatari di cui all'articolo 2:

a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell'ipotesi di disparità di trattamento (ovvero nel caso di trattamento e protezione offerti dal Diritto Internazionale Umanitario o dalla legislazione internazionale sui Diritti Umani ai più vulnerabili, quali bambini e donne, o qualora siano richieste competenze specifiche certificate o idoneità fisiche, come il certificato medico per poter svolgere specifici servizi), che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;

b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, *handicap*, età od orientamento sessuale.

7. TRASPARENZA E COMPLETA INFORMAZIONE

7.1 I destinatari di cui all'articolo 2:



- a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
- b. si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della C.R.I., con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

8. PROPORZIONALITÀ

- 8.1 I destinatari di cui all'articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito.

9. ASSENZA DI ABUSO DI POTERE

- 9.1 I destinatari di cui all'articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell'interesse pubblico e della CRI.

10. CORRETTO UTILIZZO DEI BENI

- 10.1 I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali della CRI:
 - a. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dalla stessa fissate;
 - b. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni normative;
 - c. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
 - d. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

11. PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E LOTTA ALLA CORRUZIONE

- 11.1 I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della CRI e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
- 11.2 La CRI, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.
- 11.3 I componenti dei Consigli Direttivi a tutti i livelli devono fare il massimo per assicurare che le loro funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad astenersi dal prender parte a processi decisionali, e detto conflitto è risolto nell'unico interesse della Croce Rossa Italiana.



TITOLO III – DIRITTI E DOVERI

12. RESPONSABILITÀ DELLA CRI NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI

12.1 In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, l'Associazione della Croce Rossa Italiana deve:

- a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
- b. incoraggiare lo spirito di volontariato;
- c. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
- d. promuovere l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun membro;
- e. fare in modo che gli appartenenti alla CRI si sentano i benvenuti, garantendo l'integrazione nella vita della Società Nazionale;
- f. cercare l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una *leadership* integra, trasparente e condivisa;
- g. insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
- h. assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
- i. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;
- j. garantire l'integrazione degli appartenenti alla CRI nella vita associativa della Società Nazionale;
- k. garantire ai Soci costante comunicazione e periodico aggiornamento sulle attività e sulle decisioni degli organi rappresentativi;
- l. arruolare i soci e dipendenti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall'opinione politica e dalla lingua o ogni criterio simile;
- m. fornire agli appartenenti alla CRI la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale;
- n. consegnare ai Soci e ai dipendenti il testo del presente Codice etico e buona condotta.

13. DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI

13.1 I rapporti tra l'Associazione ed i propri Soci o dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice, e si ispirano alle seguenti parole chiave:

- a. compiti: ciascun Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione;
- b. uguaglianza: l'appartenente alla CRI ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose;



- c. protezione: l'appartenente alla CRI ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali è vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio o dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l'appartenente alla CRI può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate;
- d. libertà d'espressione: la libertà d'espressione è un diritto fondamentale dell'appartenente alla CRI. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice. Resta, in ogni caso, garantito il diritto di informazione e di critica dell'esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e di quelli codificati da dottrina e giurisprudenza su principi impliciti desunti dalla Costituzione;
- e. diritti di *privacy*: il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della *privacy* di ogni individuo, socio o dipendente, è per legge tutelato. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali appresi nell'esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando queste materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite;
- f. uguale trattamento: i soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini;
- g. buona fede: è garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive. Tale libertà deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall'Associazione, qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all'interno della stessa.

14. RESPONSABILITÀ DEGLI APPARTENENTI NEI CONFRONTI DELLA CRI

14.1 Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:

- a. conoscere e osservare il Codice etico dell'Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività dei suoi Soci;
- b. agire secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato della Croce Rossa;
- c. rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedirne ogni abuso;
- d. essere consapevoli che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
- e. non ledere l'Associazione ed il Movimento Internazionale in nessun modo, ivi compreso l'utilizzo dei social *network*;
- f. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;



- g. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
- h. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
- i. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- j. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- k. servire le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.

15. DOVERI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI

- 15.1 Gli appartenenti alla CRI, con specifico riferimento a coloro i quali sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico, sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:
- a. lealtà: l'appartenente alla CRI è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione;
 - b. imparzialità: nell'esecuzione dei propri compiti l'appartenente alla CRI è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponde ai bisogni legittimi dell'individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose;
 - c. indipendenza: l'azione dell'appartenente alla CRI è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali;
 - d. responsabilità: l'appartenente alla CRI, conscio dell'importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone;
 - e. competenza ed efficacia: l'appartenente alla CRI agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
 - f. responsabilità delle risorse: l'appartenente alla CRI deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale;
 - g. rispetto dell'Emblema: l'appartenente alla CRI agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull'utilizzo dell'emblema) e ne impedisce ogni abuso;
 - h. conflitto d'interesse: l'appartenente alla CRI deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle funzioni assegnate e agire nell'interesse superiore della Croce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi



quelli di membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d'interesse nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile d'influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L'interesse privato o personale dell'appartenente alla CRI comprende ogni vantaggio in favore di se stesso o di terzi a lui connessi;

i. interessi economici: l'appartenente alla CRI non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all'infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

j. regali: una prudenza particolare è raccomandata all'appartenente alla CRI allorché gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l'interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore;

k. pubblicazioni e conferenze: è vietato all'appartenente alla CRI il rilascio di interviste a soggetti terzi, l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I Presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, regionale o nazionale dell'argomento o attività oggetto della comunicazione, ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari organi rappresentativi della CRI. Nel rispetto dell'applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati. L'accesso ai documenti è disciplinato a norma di Statuto. Tale disposizione ha lo scopo di salvaguardare l'omogeneità delle informazioni che riguardano l'Associazione davanti l'opinione pubblica ed i *partner* istituzionali. L'assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Commissari, quali rappresentanti dell'Associazione sul territorio, mira a salvaguardare l'immagine, l'unità e l'integrità dell'operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell'associazione rispetto all'esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali;

l. riservatezza: la disponibilità e la trasparenza non esentano l'appartenente alla CRI dal dovere di discrezione e riservatezza. L'appartenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze – di denuncia penale. Il dovere di discrezione e riservatezza non è da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio.



m. denunce e segnalazioni: nel quadro delle proprie funzioni l'appartenente alla CRI è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che ha constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all'Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni. Tale disposizione intende incoraggiare le informazioni interne nell'ottica della tutela della dignità dell'Associazione, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. La norma non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell'ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. L'astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell'immagine della CRI.

15.2 In ogni caso, ed al fine di proteggere l'integrità dell'Associazione, i membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli sono obbligati ad agire unicamente nell'interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, devono astenersi dal prender parte al momento decisionale della Società Nazionale.

16. ETICA DEL LAVORO

16.1 L'Associazione considera l'etica del lavoro non solo un insieme di regole, ma anche come il modo di interpretare il proprio ruolo professionale nella società.

16.2 La coerenza morale e il rispetto dei valori della persona all'interno e all'esterno dell'Associazione, così come l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, costituiscono un investimento a vantaggio dello sviluppo associativo e del servizio ai più vulnerabili, nonché alla progettualità di lungo periodo.

16.3 L'Associazione promuove il rapporto sinergico ed il mutuo rispetto tra Volontari e Dipendenti. Similmente, adotta dei criteri per differenziare l'apporto di entrambi, egualmente prezioso ma differente per natura e disciplina. I Comitati, ad ogni livello, hanno cura di rendere noto ai Soci l'elenco di coloro i quali vantano un incarico retribuito e/o percepiscono un compenso, intendendosi in tale categoria tutti coloro i quali sono titolari di un rapporto di lavoro:

- a. subordinato, a tempo indeterminato o determinato;
- b. con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza e simili;
- c. accessorio.



TITOLO IV – NORME DISCIPLINARI

17. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 17.1 Al Socio CRI, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, nonché alle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del presente Codice Etico, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
 - radiazione.
- 17.2 Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Non è annotata nel fascicolo personale del Socio.
- 17.3 Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente del Comitato CRI di appartenenza. Di esso, il Presidente fa menzione a verbale della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
- 17.4 L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolparsi entro venti giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità. L'avvio del procedimento di ammonizione scritta è notificato al Socio CRI interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo o del Direttore del Comitato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.
- 17.5 L'ammonizione scritta rientra nella competenza del Consiglio Direttivo del Comitato CRI di appartenenza.
- 17.6 Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso al Presidente del Comitato Regionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Presidente decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 17.7 La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:
- per gravi negligenze in servizio;
 - per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri Volontari CRI ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
 - per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
 - per violazione del segreto d'ufficio;
 - per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
 - per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;



- g. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni CRI.
- 17.8 La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Socio CRI con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni. L'avvio del procedimento di sospensione è notificato al Socio CRI interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo o del Direttore del Comitato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.
- 17.9 La sospensione è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato con il voto favorevole di almeno quattro suoi componenti. Il Consiglio decide, dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.
- 17.10 Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Collegio disciplinare regionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l'intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorso i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 17.11 Le decisioni del Collegio disciplinare regionale sono ricorribili al Collegio disciplinare nazionale esclusivamente per difetto di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio. Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della decisione del Collegio disciplinare regionale. Il Collegio disciplinare nazionale decide l'impugnativa allo stato degli atti e senza altra istruttoria, nel termine massimo di novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di annullamento, gli atti sono rinviati al Comitato che aveva adottato il provvedimento per un nuovo esame, conforme alla normativa vigente.
- 17.12 La radiazione è comminata:
- per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
 - per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
 - per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
 - per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
 - per gravi atti di insubordinazione.
- 17.13 La radiazione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Socio CRI con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni. L'avvio del procedimento di radiazione è notificato al Socio CRI interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona



responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo o del Direttore del Comitato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.

- 17.14 La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato con il voto favorevole di almeno quattro suoi. Il Consiglio decide, dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.
- 17.15 Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Collegio disciplinare regionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l'intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorso i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 17.16 Le decisioni del Collegio disciplinare regionale sono ricorribili al Collegio disciplinare nazionale esclusivamente per difetto di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio. Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della decisione del Collegio disciplinare regionale. Il Collegio disciplinare nazionale decide l'impugnativa allo stato degli atti e senza altra istruttoria, nel termine massimo di novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di annullamento, gli atti sono rinviati al Comitato che aveva adottato il provvedimento per un nuovo esame, conforme alla normativa vigente.
- 17.17 In casi di particolare gravità ed in attesa della definitività del provvedimento disciplinare di radiazione, il Socio CRI è sospeso dal servizio con provvedimento motivato del Presidente del Comitato CRI competente.
- 17.18 Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.
- 17.19 Il Socio CRI radiato può, con istanza motivata, decorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, chiedere al Presidente Nazionale la riammissione all'interno della Croce Rossa Italiana.
- 17.20 Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare, nonché le norme etiche e deontologiche, in vigore per i Corpi CRI Ausiliari delle Forze Armate, i cui appartenenti sono comunque soggetti alle norme di cui al presente titolo.

18. SOSPENSIONE CAUTELARE

- 18.1 Il Socio può essere sospeso cautelativamente dal servizio ove sia sottoposto a procedimento penale per reati contro la persona, contro il patrimonio o contro l'amministrazione della giustizia, nonché per delitti di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.



- 18.2 La sospensione cautelare, è deliberata dal Consiglio Direttivo previa comunicazione all'interessato di avvio del procedimento, dalla quale si evincano i motivi, anche di urgenza.
- 18.3 La sospensione cautelare conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni. Decorso tale termine, il Socio è riammesso in servizio. L'eventuale procedimento disciplinare rimane sospeso, con salvezza di termini, fino all'esito del procedimento penale.
- 18.4 Il Socio che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio. Il Consiglio Direttivo può prolungare il periodo di sospensione fino alla sentenza, anche qualora lo stato di restrizione della libertà sia cessato.
- 18.5 Avverso la sospensione cautelare è ammesso ricorso al Collegio disciplinare regionale, da presentarsi per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio decide insindacabilmente e motivatamente entro trenta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorso i trenta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 18.6 Contro le decisioni del Collegio disciplinare regionale è ammesso ricorso straordinario al Collegio disciplinare nazionale, che può annullare la decisione esclusivamente per carenza di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio. Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della decisione del Collegio disciplinare regionale.
- 19. COLLEGIO DISCIPLINARE NAZIONALE**
- 19.1 Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli, nonché sui rappresentanti del Corpo militare volontario CRI e sulle Ispettrici II.VV., che vi intervengono a norma degli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- 19.2 Il Collegio disciplinare nazionale è composto da cinque Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate competenze giuridiche, e che non ricoprono cariche statutarie né alcun altro incarico associativo.
- 19.3 Il Collegio disciplinare nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione a scrutinio segreto, salvo che la medesima Assemblea deliberi di votarne i componenti per alzata di mano. I suoi componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili né possono candidarsi alle elezioni degli organi statuari dell'Associazione successive al termine del loro mandato.
- 19.4 In caso di dimissioni di uno o più componenti del Collegio disciplinare nazionale, si procede a surroga con elezione da parte dell'Assemblea Nazionale, nella prima seduta utile. Il nuovo eletto dura in carica quattro anni.
- 19.5 Il Collegio disciplinare nazionale designa al suo interno un presidente ed un segretario, e stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
- 19.6 Il Collegio disciplinare nazionale, ad eccezione della seduta di insediamento, si riunisce con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali



requisiti si da atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate e della loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.

20. COLLEGIO DISCIPLINARE REGIONALE

- 20.1 Il Collegio disciplinare regionale è competente in ordine ai ricorsi dei Soci cui è stato applicato il provvedimento disciplinare della sospensione temporanea o quello della radiazione, nonché relativamente ai ricorsi di Soci cui sia stata applicata la misura della sospensione cautelare.
- 20.2 Il Collegio disciplinare regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è composto da altri due Soci di comprovata etica associativa, in possesso di adeguate competenze giuridiche, e che non ricoprono cariche statutarie né alcun altro incarico associativo. Tali Soci sono eletti dall'Assemblea Regionale con votazione a scrutinio segreto e durano in carica quattro anni.
- 20.3 In caso di dimissioni di uno o più componenti del Collegio disciplinare regionale, si procede a surroga con elezione da parte dell'Assemblea Regionale, nella prima seduta utile. Il nuovo eletto dura in carica quattro anni.



TITOLO V- DISPOSIZIONI ATTUATIVE

21. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

- 21.1 La violazione del presente Codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall'articolo 2 e la CRI, il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità della CRI, il cui interesse è lesa dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- 21.2 L'insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi che l'appartenente alla CRI deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.

22. ELEZIONI DEI COLLEGI DISCIPLINARI

- 22.1 Il Collegio disciplinare nazionale è eletto alla prima seduta dell'Assemblea Nazionale convocata dopo l'approvazione del presente Codice, e viene rinnovato alla seduta successiva della scadenza o delle dimissioni dei propri componenti.
- 22.2 I Collegi disciplinari regionali sono eletti dalle Assemblee Regionali, convocate, anche appositamente, entro novanta giorni dall'approvazione del presente Codice, e sono rinnovati alla seduta successiva della scadenza o delle dimissioni dei propri componenti. Della elezione del Collegio disciplinare regionale, ciascun Presidente Regionale dà formale comunicazione al Comitato Nazionale.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera dell'Assemblea nazionale</i>	
0	21 dicembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	22 luglio 2017	<i>Prima revisione</i>
2	10 marzo 2018	<i>Seconda revisione</i>
3	16 marzo 2019	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>